

COMUNE DI SAN CRISTOFORO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 6

Data 27/01/2021

OGGETTO:

Accordo per l'adesione al progetto "EOLO MISSIONE COMUNE 2019/2020"

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 13:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	FERRARI Fabio	Sindaco	X	
2	GHIO Monica	Vice Sindaco	X	
3	BRENGI Stefano	Assessore	X	

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ----

Presiede il Sig. FERRARI Fabio nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- EOLO è un operatore di telecomunicazioni, leader nella realizzazione e fornitura di reti di accesso ad Internet banda ultra larga in tecnologia di wireless;
- in Italia i c.d. "piccoli comuni" (comuni con meno di 5.000 abitanti) sono 5.554, i quali rappresentano il 70% dei comuni italiani, il 54% della superficie territoriale ed in essi risiede il 16,4 % della popolazione italiana, ovvero 9.9 milioni di persone;
- il fenomeno del c.d. "spopolamento" rischia di depauperare quei territori italiani che più di altri si contraddistinguono per le forti potenzialità storiche, turistiche, produttive, architettoniche e paesaggistiche;
- EOLO, che da sempre investe nei piccoli comuni, per il periodo 2019/2020, ha dato l'avvio ad un progetto avente lo scopo di contribuire al contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani;
- l'obiettivo del Progetto è creare valore nei luoghi in cui EOLO opera da anni, e restituire al territorio quota parte dei propri profitti, attraverso scelte di business responsabili, sostenibili e trasparenti, capaci di creare un impulso positivo su cittadini e territorio, anche attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni locali;
- Il Progetto prevede la selezione di 100 piccoli comuni – sulla base delle previsioni contenute nel regolamento dell'iniziativa disponibile sul sito www.missionecomune.eolo.it, ed in particolare grazie ai voti espressi dai cittadini, ovvero dai simpatizzanti di tali realtà territoriali – quali destinatari dei premi previsti dal Regolamento stesso. I 100 piccoli comuni saranno selezionati lungo l'intera durata del Progetto, mediante la formazione di graduatorie mensili di 10 soggetti per volta;
- In data 01/06/2020 è stata formata la graduatoria relativa al quarto scaglione del Progetto, contenente 10 comuni che sono risultati idonei all'assegnazione dei premi e alla partecipazione alle ulteriori fasi del Progetto che prevedono, nei successivi 4 mesi, la possibilità di incrementare il valore dei premi fino al limite massimo stabilito nel Regolamento per ciascun comune selezionato. Il Comune di SAN CRISTOFORO è compreso in tale graduatoria;
- Il Regolamento stabilisce la formale adesione dei comuni inseriti nella graduatoria, mediante il presente accordo, quale condizione necessaria affinché gli stessi possano procedere alle ulteriori fasi dell'iniziativa e ricevere i premi;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale sostiene i progetti di valorizzazione del territorio;

Dato atto che dalla sottoscrizione del presente accordo non derivano oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta dell'operatore delle telecomunicazioni EOLO S.p.A. al Progetto secondo le previsioni stabilite dall'Accordo per l'adesione al progetto "Eolo missione Comune", che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella premessa narrativa:

- di aderire alla proposta dell'operatore delle telecomunicazioni EOLO S.p.A. secondo le previsioni stabilite dall' Accordo per l'adesione al progetto "Eolo missione Comune", che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- di dare atto che dalla sottoscrizione del presente accordo non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio dell'Ente;
- di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267/00 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime favorevole espressa nei termini di legge.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
FERRARI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere favorevole
Addì, 27/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Ferraris Gian Franco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto con parere favorevole
Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 25/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 27/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

ACCORDO PER L'ADESIONE AL PROGETTO "EOLO MISSIONE COMUNE"

tra

Comune di _____ (___), in Via _____, __, in persona di _____ nella sua qualità di _____ del predetto Comune, munito dei necessari poteri (di seguito, il "Comune") – da una parte;

e

EOLO S.p.A., con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran san Bernardo 12, codice fiscale/partita I.V.A. 02487230126 e iscrizione al Registro delle Imprese di Varese n. 02487230126, in persona di Luca Spada, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato munito dei necessari poteri (di seguito, "EOLO") dall'altra parte;

di seguito denominati anche le "Parti", quando congiuntamente considerati.

Premesso che

- a) EOLO è un operatore di telecomunicazioni, leader nella realizzazione e fornitura di reti di accesso ad Internet banda ultralarga in tecnologia di wireless (*Fixed Wireless Access - FWA*);
- b) in Italia i c.d. "piccoli comuni" (comuni con meno di 5.000 abitanti) sono 5.554, i quali rappresentano il 70% dei comuni italiani, il 54% della superficie territoriale ed in essi risiede il 16,4% della popolazione italiana, ovvero 9.9 milioni di persone;
- c) il fenomeno del c.d. "spopolamento" (riduzione progressiva della popolazione residente in un luogo) rischia di depauperare quei territori italiani che più di altri si contraddistinguono per le forti potenzialità storiche, turistiche, produttive, architettoniche e paesaggistiche;
- d) EOLO, che da sempre investe nei piccoli comuni, per il periodo 2019/2020, ha dato avvio ad un progetto avente lo scopo di contribuire al contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani (di seguito, il "Progetto");
- e) l'obiettivo del Progetto è creare valore nei luoghi in cui EOLO opera da anni e creare un impulso positivo su cittadini e territorio, anche attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni locali;
- f) il Progetto prevede la selezione di 100 piccoli comuni – sulla base delle previsioni contenute nel regolamento dell'iniziativa disponibile sul sito www.missionecomune.eolo.it

(di seguito, il “Regolamento”), ed in particolare grazie ai voti espressi dai cittadini, ovvero dai simpatizzanti di tali realtà territoriali – quali destinatari dei premi previsti dal Regolamento stesso. I 100 piccoli comuni saranno selezionati lungo l’intera durata del Progetto, mediante la formazione di graduatorie mensili di 10 soggetti per volta;

- g) in data 1/6/2020 è stata formata la graduatoria relativa al quarto scaglione del Progetto, contenente 10 comuni che sono risultati idonei all’assegnazione dei premi e alla partecipazione alle ulteriori fasi del Progetto che prevedono, nei successivi 4 mesi, la possibilità di incrementare il valore dei premi fino al limite massimo stabilito nel Regolamento per ciascun comune selezionato. Il Comune di _____ è compreso in tale graduatoria;
- h) il Regolamento stabilisce la formale adesione dei comuni inseriti nella graduatoria, mediante il presente accordo, quale condizione necessaria affinché gli stessi possano procedere alle ulteriori fasi dell’iniziativa e ricevere i premi;
- i) il Comune di _____, a seguito della delibera della Giunta Comunale n. __ del __/__/__, intende aderire al Progetto secondo le previsioni stabilite dal presente accordo.]

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premesse

Le premesse, che le Parti dichiarano espressamente di conoscere e che qui s’intendono integralmente riportate, formano parte integrante del presente atto (di seguito, l’“Accordo”).

Articolo 2. Oggetto

Il presente Accordo disciplina l’adesione del Comune al Progetto di cui alla lett. d) delle premesse e intende regolare ogni aspetto correlato all’assegnazione a questo dei premi da parte di EOLO nell’ambito di tale iniziativa.

Articolo 3. Durata

L’Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al termine degli adempimenti necessari a concludere la fase del Progetto in cui il Comune risulta inserito a seguito della sua individuazione come Comune Nominato, in conformità con quanto previsto dal Regolamento. Tale fase del Progetto avrà durata di 4 (quattro) mesi.

Articolo 4. Obblighi di Eolo

Eolo si impegna ad effettuare ogni attività inclusa nel Progetto secondo le previsioni indicate nell’apposito Regolamento, garantendo lo svolgimento dell’iniziativa nel rispetto dei principi di

imparzialità e trasparenza, con il primario scopo di promozione sociale e territoriale nei comuni interessati.

Articolo 5. Obblighi del Comune

Il Comune, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a favorire il Progetto e le attività ivi previste garantendo la sua piena collaborazione, senza ostacolare in alcun modo l'iniziativa, fatta salva ogni ragione di pubblico interesse.

Qualora il comune non si adoperi per ricevere i premi spettanti, ovvero, in caso di rifiuto, questi saranno assegnati agli altri comuni partecipanti all'iniziativa, secondo criteri di proporzionalità ed imparzialità.

Articolo 6. Natura e valore dei Premi

I premi previsti dal Regolamento sono costituiti da beni mobili e/o servizi di differente valore.

I beni e servizi assegnabili come premi al Comune non potranno avere un valore complessivo superiore ad Euro 14.000,00.

L'effettivo valore dei premi erogabili al Comune sarà determinato al termine della fase del Progetto che vede coinvolto il Comune, condizionatamente al limite di valore raggiunto dal Comune durante l'iniziativa, in base alle previsioni contenute nel Regolamento.

Articolo 7. Perfezionamento della consegna dei premi

Alla conclusione della fase del Progetto che lo vede coinvolto, il Comune potrà selezionare i beni di proprio interesse all'interno della lista di premi prevista dal Regolamento, entro il limite di valore da esso raggiunto nell'ambito dell'iniziativa. La lista di premi mediante la quale il Comune potrà effettuare la scelta, condizionata al limite di valore raggiunto, sarà considerata proposta di assegnazione da parte di EOLO. La comunicazione dei beni scelti da parte del Comune avrà valore di accettazione.

Articolo 8. Divieto di Cessione

In considerazione della finalità del Progetto, che seppure realizzato a scopo promozionale intende perseguire le finalità descritte in premessa, della natura premiale e dei principi di personalità ed imparzialità che sottendono l'assegnazione dei premi, né il presente Accordo, né i premi assegnati al Comune potranno essere ceduti a soggetti terzi, compresi altri comuni, selezionati o meno nell'ambito del Progetto, né potranno essere utilizzati per scopi privati e non corrispondenti all'interesse della collettività.

Articolo 9. Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Varese.

Articolo 10. Modello organizzativo e Codice etico

Il Comune prende atto che Eolo è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati dagli organi competenti di quest'ultima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Per l'effetto ed ai fini strettamente legati all'esecuzione del presente Accordo il Comune si obbliga sin d'ora, per quanto di propria competenza, al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico citati, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul seguente sito internet www.eolo.it

È esclusiva facoltà di Eolo risolvere il presente contratto in caso di mancata osservanza, da parte del Comune, delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da EOLO.

Articolo 11. Spese

Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla sottoscrizione del presente Accordo, ovvero al perfezionamento dell'assegnazione dei premi, con ogni relativa incombenza, saranno a carico del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____ / /
(luogo) (data)

Comune di [•]

EOLO S.p.A.
Luca Spada
Presidente e Amministratore Delegato